



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1955

Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali

19/03/2018 - 11:01

Indice

1. DDL S. 1955 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1955	4

1. DDL S. 1955 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1955
XVII Legislatura

Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali

Iter
16 luglio 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.1955 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
[Maurizio Buccarella](#) ([M5S](#))

Cofirmatari
[Enrico Cappelletti](#) ([M5S](#)), [Sergio Puglia](#) ([M5S](#))

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data **10 giugno 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 463 del 10 giugno 2015.
Classificazione TESEO

FRODE , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

PENE DETENTIVE (Artt.1, 3, 4), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 5), RESPONSABILITA' PENALE (Art.2), SOCIETA' FINANZIARIE (Art.3), REVISIONE E CERTIFICAZIONE DI BILANCI (Art.5), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Art.5), PATTEGGIAMENTO (Art.6), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.6), PENE PECUNIARIE (Art.5)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 16 luglio 2015.
Annuncio nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1955

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1955

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCCARELLA**, **CAPPELLETTI** e **PUGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015

Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali

Onorevoli Senatori. -- In virtù della nuova disciplina delle false comunicazioni sociali recata dalla legge n. 69 del 2015, il falso in bilancio è tornato ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. La riforma ha tuttavia perso l'occasione per costruire una fattispecie chiara, univoca ed idonea a contrastare e prevenire i fenomeni di mendace rappresentazione della situazione aziendale. Anzitutto, il limite di pena per falso nelle società non quotate è stato stabilito in modo tale da non consentire l'uso delle intercettazioni ed importanti riduzioni di pena sono state introdotte nei casi in cui i fatti sono ritenuti di lieve entità in base alla natura e alle dimensioni della società -- il che naturalmente favorisce le società di dimensioni maggiori -- oltre che agli effetti della condotta dolosa e nel caso di società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro, che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro o che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. In questo caso, il reato resta perseguibile solo a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio, in parte eliminando uno degli architravi della riforma. È stata poi introdotta un'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio, applicandosi in tal caso sole le sanzioni pecuniarie. Alla fine, quindi, pur in presenza di condotte concretamente idonee a indurre in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potranno verificare per le società non quotate una pluralità di ipotesi che rendono praticamente residuale il caso in cui si applicherà la sanzione più grave. La nuova disciplina del falso in bilancio nelle società quotate prevede che il falso divenga reato di pericolo anziché (come ora) di danno, la procedibilità sia d'ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiano le vigenti soglie di non punibilità. Tuttavia, ai fini della punibilità occorre che la condotta abbia ad oggetto «fatti materiali rilevanti», la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ed è introdotto l'elemento ulteriore della «concreta» idoneità dell'azione od omissione a indurre altri in errore a limitare l'ambito di applicazione della fattispecie. Dal quadro emerso, appare evidente come, pur in presenza di miglioramenti a lungo attesi e da più parti richiesti, la scommessa su cui si basa in fondo il successo della riforma approvata, vale a dire la sua capacità di rendere chiaro ciò che può essere configurato come falso in bilancio, può dirsi largamente persa. L'applicabilità, in aggiunta alla diminuzione di pena per lieve entità e *tout court* per intere categorie di società, delle discusse nuove regole della non punibilità per tenuità del fatto, l'esclusione dall'area del «penalmente rilevante» di ogni riferimento alle «valutazioni», che erano previste persino nel testo del 2002, la necessità della rilevanza e della concretezza dei «fatti materiali» lasciano eccessivi margini di discrezionalità e, al contempo, riducono le possibilità di un'ampia interpretazione delle fattispecie, che sarebbe quantomai necessaria in un periodo di crisi in cui il

mercato e i risparmiatori hanno bisogno di chiarezza e fiducia sulla veridicità dei conti sociali. A ciò provvede il presente disegno di legge che, raccogliendo le proposte emendative presentate nel corso dell'*iter* della riforma, sostituisce l'articolo 2621 del codice civile, al fine di prevedere che, fuori dalla disciplina specifica per le società quotate, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni o fatti, anche se oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni o fatti, anche se oggetto di valutazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si deve applicare anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata fino alla metà. Si procede quindi alla abrogazione della causa di non punibilità e alla integrale sostituzione dell'articolo 2622 del codice civile relativo alle società quotate. Si stabilisce pertanto che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La stessa pena viene applicata anche con riferimento a informazioni e fatti oggetto di valutazioni. Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono; le società che garantiscono gli strumenti finanziari e quelle che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà. Viene infine precisato che le disposizioni in questione si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto di terzi.

Conseguentemente, sono adeguate le vigenti disposizioni sulla falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale e si condiziona l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. La frode contabile in diritto societario è un fatto molto grave in quanto il bilancio non si rivolge solo agli operatori tecnici del settore ma alla collettività ed è gravemente sazionata in tutti gli ordinamenti. In considerazione della rilevanza della proposta e della necessità di dare maggiori certezze agli operatori del diritto in una materia così importante, anche dal punto di vista socio-economico, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 2621
del codice civile)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni o fatti, anche se oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni o fatti, anche se oggetto di valutazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 2.

(Abrogazione della causa di non punibilità e delle altre riduzioni di pena)

1. L'articolo 2621-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621-bis. - *(Sanzioni interdittive)* -- Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano comunque le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

2. L'articolo 2621-ter del codice civile è abrogato.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - *(False comunicazioni sociali delle società quotate)* -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento a informazioni e fatti oggetto di valutazioni.

Alle società indicate nel primo comma sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- 5) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo
- 6) le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. -- *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)*. -- 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale che abbiano concorso a commettere il fatto».

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote»;

b) la lettera a-bis) è abrogata;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote».

Art. 6.

(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis e 648-ter.1, nonché per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

